

REGOLAMENTO (CEE) N. 4017/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3205/88 per quanto concerne alcune fotocopiatrici a carta comune, assemblate nella Comunità da Matsushita Business Machine (Europe) GmbH e Toshiba Systèmes (France) SA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3205/88⁽²⁾, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 535/87⁽³⁾ ad alcune fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità da Konica Business Machines Manufacturing GmbH, Matsushita Business Machine (Europe) GmbH e Toshiba Systèmes (France) SA. Le società Canon Bretagne SA, Firma Develop Dr Elsbein GmbH e Ricoh (UK) Products Ltd hanno offerto nel corso della procedura impegni che la Commissione ha accettato il 16 novembre 1988 con la decisione 88/519/CEE⁽⁴⁾.
- (2) Successivamente la Matsushita Business Machine (Europe) GmbH e la Toshiba Systèmes (France) SA hanno offerto a loro volta impegni. La Commissione ha verificato, presso gli stabilimenti delle società in questione, che gli impegni eliminassero le condizioni giustificanti l'estensione, con il regolamento (CEE) n. 3205/88, del dazio antidumping alle fotocopiatrici a carta comune, assemblate o prodotte nella Comunità. Gli impegni fornivano garanzie soddisfacenti anche per quel che riguarda la futura origine di parti e materiali, nonché altri aspetti delle operazioni di assemblaggio effettuate dalle società in questione nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988

- (3) Previa consultazione, la Commissione ha deciso di accettare questi impegni.
- (4) Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3205/88 che estende il dazio antidumping a determinate fotocopiatrici assemblate nella Comunità va modificato per quanto concerne Matsushita Business Machine (Europe) GmbH e Toshiba Systèmes (France) SA.
- (5) Si considera opportuno che il dazio venga riscossosi alla data in cui la Commissione ha accettato gli impegni ed il Consiglio considera soddisfacente il fatto che da tale data il rispetto degli impegni eliminerà l'elusione del dazio antidumping e che il mancato rispetto comporterà l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3205/88 è sostituito dal testo seguente :

- 1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 535/87 sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico, originarie del Giappone, è esteso alle fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico, dei codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 ed ex 9009 21 00, immesse sul mercato della Comunità dopo essere state assemblate o prodotte nella Comunità dalla Konica Business Machine Manufacturing GmbH, Lüneburg.
2. L'importo del dazio è pari a 225 ECU per unità assemblata dalla Konica Business Machine Manufacturing GmbH. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 60.